

XVI LEGISLATURA

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

MARTEDÌ 11 MAGGIO 2010
194^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

BARELLI

indi del Presidente

POSSA

Intervengono il ministro per i beni e le attività culturali Bondi e i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Giro e per l'istruzione, l'università e la ricerca Piza.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1905) Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

(591) GIAMBRONE ed altri. - Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto

(874) POLI BORTONE. - Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati

(970) COMPAGNA ed altri. - Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo

(1387) VALDITARA ed altri. - Delega al Governo per la riforma della governance di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori

(1579) Mariapia GARAVAGLIA ed altri. - Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 maggio scorso, nel corso della quale - ricorda il **PRESIDENTE** - si è svolta la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8, pubblicati in allegato a quella seduta, salvo l'accantonamento di alcuni, connessi al successivo articolo 9.

Il senatore **RUSCONI** (*PD*) rammenta che, nella seduta di Assemblea del 5 maggio scorso, il capogruppo Finocchiaro ha richiesto la presenza del ministro Gelmini e del ministro Tremonti in Commissione o in Aula al fine di chiarire la connessione tra il decreto-legge n. 112 del 2008 e il disegno di legge n. 1905 in merito alle risorse. Occorre infatti capire se l'Esecutivo intende davvero approvare il provvedimento sull'università senza stanziare ulteriori risorse.

Tiene dunque a precisare che, in assenza di un chiarimento da parte del Governo, il suo Gruppo potrebbe assumere un atteggiamento diverso nel corso dell'*iter*.

Il sottosegretario PIZZA, esprimendo l'auspicio che permanga un clima di collaborazione tra le forze politiche, assicura che il ministro Gelmini provvederà a fornire gli opportuni chiarimenti.

Il **PRESIDENTE** invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri sugli emendamenti all'articolo 9, pubblicati in allegato al presente resoconto, nonché su quelli all'articolo 8, in precedenza accantonati.

Il relatore **VALDITARA** (*PdL*) esprime parere favorevole sui subemendamenti 9.1/1, 9.1/2, 9.1/4, 9.1/6, 9.1/7 e 9.1/11. Manifesta un orientamento favorevole anche sul 9.1/9, invitando tuttavia il Governo a suggerirne una riformulazione. Analogamente, il parere sul 9.1/10 è favorevole, purché esso sia riformulato nel senso di adeguare i riferimenti di cui alle lettere *b)* e *d)* al testo in esame e di richiamare, alla lettera *c)*, gli studenti di corsi di laurea magistrale. Esprime invece parere contrario sui subemendamenti 9.1/3, 9.1/8 e 9.1/12. Quanto al subemendamento 9.1/5, invita i presentatori a ritirarlo in quanto è recepito nella sua proposta 9.1. Altrimenti, il parere sarebbe contrario. Raccomanda infine l'approvazione dell'emendamento 9.1.

Passando agli emendamenti accantonati all'articolo 8, esprime parere contrario sull'8.49, 8.55, 8.56 e 8.57.

Invita i presentatori a ritirare l'8.53 e 8.54. Invita altresì il presentatore a ritirare l'8.50, confluendo sulle analoghe proposte 8.51 e 8.52, che peraltro andrebbero riformulate in sintonia con quanto disposto dal suo emendamento 9.1.

Il sottosegretario **PIZZA** esprime parere conforme a quello del relatore. Invita tuttavia il presentatore del subemendamento 9.1/8 a riformularlo nel senso di prevedere che le università possano accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le sue competenze linguistiche. Chiede invece l'accantonamento del 9.1/10, onde poter valutare la portata della riformulazione suggerita dal relatore. Quanto al 9.1, esprime parere favorevole a condizione che siano apportate alcune modificazioni: al comma 2, lettera *b)*, le parole "da almeno un triennio, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005" siano sostituite dalle seguenti "in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal CUN" e, conseguentemente, siano soppresse le parole "fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, lettera *m)*"; al comma 4, le parole "Nei primi sei anni dall'attivazione, da parte dei singoli atenei, delle procedure di selezione di cui all'articolo 12" siano sostituite dalle seguenti "Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo"; che le disposizioni abrogative di cui al comma 6 siano più opportunamente collocate all'articolo 15 fra le norme transitorie e finali.

Con riferimento infine all'8.51, condiziona il parere favorevole a che esso sia riformulato nel senso di inserire, dopo le parole "istituti di ricerca esteri", le seguenti "sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal CUN".

Il relatore **VALDITARA** (*PdL*) prende atto della richiesta di riformulazione del Sottosegretario in ordine al subemendamento 9.1/8. Precisa peraltro di aver manifestato parere contrario su tale proposta in quanto, alla luce del proprio emendamento 9.1, le prove locali saranno definite con la massima autonomia dagli statuti sicché le ipotesi previste dal 9.1/8 saranno tutte fattibili. Elencarle invece legislativamente rischia di risultare restrittivo.

Accoglie indi i suggerimenti del Sottosegretario in ordine al 9.1 e presenta un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto, riservandosi di presentare un emendamento all'articolo 15 che inserisca fra le norme transitorie e finali l'abrogazione recata dal comma 6 dell'emendamento 9.1.

Il **PRESIDENTE** avverte che si procederà alle votazioni, a partire dagli emendamenti accantonati all'articolo 8.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 8.49 prende la parola il senatore **CERUTI** (*PD*) il quale reputa indispensabile semplificare le procedure di abilitazione nei confronti di studiosi italiani o stranieri appartenenti a università o enti di ricerca esteri, onde ampliare le possibilità di concorrere. Si tratta dunque di un emendamento di buon senso che apre le frontiere del mondo accademico italiano, in linea con lo spirito del disegno di legge.

Il senatore **ASCIUTTI** (*PdL*) osserva che il testo è già abbastanza esplicito sul punto. Dichiara quindi il voto contrario del suo Gruppo.

Il presidente **POSSA** (*PdL*) fa presente incidentalmente che, in base al diritto comunitario, non possono essere compiute discriminazioni in ordine alla provenienza.

L'emendamento 8.49 è infine posto ai voti e respinto.

Il senatore **PITTONI** (*LNP*), accedendo all'invito del relatore, ritira l'emendamento 8.50, conflueno sul successivo 8.51, che il senatore **ASCIUTTI** (*PdL*) riformula nel senso richiesto dal sottosegretario Pizza.

Previa dichiarazione di astensione del senatore **RUSCONI** (*PD*), l'emendamento 8.51 (testo 2), pubblicato in allegato al presente resoconto, è posto ai voti e approvato, con conseguente assorbimento degli emendamenti 8.52, 8.56 e 8.57.

Il senatore **VETRELLA** (*PdL*) precisa che l'emendamento 8.53 è volto ad estendere il riconoscimento dell'abilitazione a studiosi provenienti anche da organismi diversi dalle università o istituti di ricerca, come ad esempio gli enti privati di ricerca.

Il relatore **VALDITARA** (*PdL*) conferma l'invito al ritiro.

Il senatore **VETRELLA** (*PdL*) ritira dunque l'emendamento 8.53, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

L'emendamento 8.54 decade per assenza del proponente.

La Commissione respinge infine l'emendamento 8.55.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 9.

Previa dichiarazione di astensione del senatore **RUSCONI** (*PD*), con separate votazioni, la Commissione accoglie i subemendamenti 9.1/1 e 9.1/2.

La senatrice **Vittoria FRANCO** (*PD*) raccomanda l'approvazione del 9.1/3, sottolineando il rischio di un condizionamento dell'attività del docente se reclutato con risorse private.

Il subemendamento 9.1/3, posto ai voti, è respinto.

Il senatore **RUSCONI** (*PD*) chiede chiarimenti in ordine alla portata del 9.1/4, cui risponde il presidente **POSSA** (*PdL*).

Il subemendamento 9.1/4 è infine posto ai voti e accolto.

La senatrice **Mariapia GARAVAGLIA** (*PD*) insiste per la votazione del 9.1/5 che non giudica affatto recepito dall'emendamento del relatore. Al contrario, esso rappresenta l'ennesimo tentativo di semplificazione di un testo eccessivamente dettagliato.

Il subemendamento 9.1/5, posto ai voti, è respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1905

Art. 8

8.51 (testo 2)

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera m), dopo le parole: «di ricerca esteri», inserire le seguenti: «sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal CUN».

Art. 9

9.1/1

POSSA

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: "funzioni superiori," inserire le seguenti: " purchè non già titolari delle medesime funzioni superiori."

9.1/2

POSSA

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

9.1/3 (già 9.32)

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

9.1/4

POSSA

Al comma 2, lettera e), *sostituire la parola: "decennale" con la seguente: "quindicennale".*

9.1/5 (già 9.45)

MARIAPIA GARAVAGLIA, CECCANTI, CERUTI, RUSCONI, LIVI BACCI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le università procedono alla copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia assicurando un'adeguata provenienza dall'esterno, comunque non inferiore a 1/3 dei posti banditi da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e); in sede di valutazione si tiene conto delle percentuali di professori reclutati che non hanno prestato servizio presso l'università nei precedenti tre anni».

9.1/6

POSSA

Al comma 3, lettera b) dopo le parole: "prestato servizio" *inserire le seguenti: "e non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari"*

9.1/7

POSSA

Al comma 4, lettera b) dopo le parole: "prestato servizio" *inserire le seguenti: "e non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari"*

9.1/8 (già 9.40)

PETERLINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Agli istituti ad ordinamento speciale e alle università non statali con profilo plurilingue e internazionale è consentito di disciplinare autonomamente la composizione della commissione per il reclutamento di docenti di ruolo, che possono provenire anche dall'estero. La commissione può essere composta da membri internazionali e può svolgere i relativi concorsi e prove in una o più delle lingue d'insegnamento in uso presso tale ateneo, per poter accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche».

9.1/9 (già 15.16 testo 3)

PETERLINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di salvaguardare le specifiche esigenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano gli atenei presenti sul territorio potranno, con il fine di garantire il loro profilo plurilingue ed internazionale e pur attenendosi ai principi ispiratori della riforma, derogare alle norme statali in materia di definizione delle classi di laurea, per includere in tutti i corsi di laurea le lingue tedesca, inglese, ladina e italiana quali materie di base e/o caratterizzanti, nonchè alle norme relative ai presupposti e alle valutazioni, alla composizione delle commissioni in materia di reclutamento del personale accademico e alla nomina per chiamata diretta, come prescritto dall'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127».

9.1/10

MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, LIVI BACCI, VITTORIA FRANCO, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

"4-bis. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente:

ai professori e ricercatori universitari, anche a tempo determinato;

ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di altri corsi di studio universitari nell'ambito di specifiche attività formative;

ai professori a contratto di cui all'articolo 12;

al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;

ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

4-ter. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi."

9.1/11

ASCIUTTI

Al comma 5 sopprimere le parole: "primo periodo".

9.1/12 (già 9.69)

RUSCONI, LIVI BACCI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, per un periodo di otto anni dalla sua entrata in vigore, la quota di posti complessivi è integrata con ulteriori posti di professore di seconda fascia, cofinanziati mediante apposito stanziamento ministeriale pari a 100 milioni di euro per anno, da destinare esclusivamente a ricercatori a tempo indeterminato o determinato che risultino in possesso dell'abilitazione nazionale di cui all'articolo 8.

6-ter. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per cento".».

9.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – (Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico). – 1. Le procedure di reclutamento sono avviate sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera d), della presente legge. La programmazione assicura tra l'altro la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali anche alla luce dei maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura, altresì, la copertura finanziaria

degli oneri derivanti dall'eventuale rinnovo dei contratti di cui all'articolo 12, commi 4 e 6, della presente legge.

2. Le università procedono alla copertura di posti di professore di prima e seconda fascia e all'attribuzione dei contratti di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 12, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 12, commi 6 e 9, mediante procedure di selezione pubblica basate sulla valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del *curriculum* complessivo dei candidati e disciplinate da apposito regolamento in conformità ai principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005 e specificamente ai seguenti criteri:

a) pubblicazione dei bandi sul sito dell'ateneo e nei siti del Ministero e dell'Unione europea, nonché inserimento nei bandi di informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante;

b) ammissione alle procedure per la copertura di posti di professore di prima o di seconda fascia, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, lettera m), degli studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del bando, ovvero per funzioni superiori. Alle procedure per la copertura di posti di professore di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005;

c) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, relativamente alle chiamate dei professori di prima fascia e seconda fascia, e dei professori di prima e seconda fascia, relativamente alle chiamate dei ricercatori; la proposta è approvata con deliberazione del consiglio di amministrazione;

d) lo statuto disciplina le ipotesi in cui il ricercatore a tempo determinato vincitore della procedura di selezione rinunci alla nomina, eventualmente prevedendo la possibilità che sia formulata un'altra proposta di chiamata;

e) facoltà di prevedere la copertura degli oneri derivanti dal reclutamento di professori e ricercatori a carico totale o parziale di soggetti pubblici e privati, previa stipula di apposite convenzioni di durata almeno decennale.

3. Le università procedono alla copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia nel rispetto dei seguenti criteri:

a) almeno uno su cinque dei posti di professore di ruolo di seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), è destinato alle procedure di cui al comma 2 del presente articolo;

b) almeno uno su tre dei posti di professore di prima fascia resi disponibili in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), è coperto da professori che non hanno prestato servizio presso l'università banditrice nei precedenti tre anni.

4. Nei primi sei anni dall'attivazione, da parte dei singoli atenei, delle procedure di selezione di cui all'articolo 12, le procedure di reclutamento sono programmate e avviate nel rispetto dei seguenti criteri:

a) una percentuale non superiore alla metà dei posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), può essere destinata a procedure di chiamata diretta riservate ai sensi del comma 5 al personale in servizio nell'ateneo, assicurando alle stesse la pubblicità all'interno dell'ateneo;

b) almeno uno su tre dei posti di professore di prima e di seconda fascia disponibili in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), è coperto da professori che non hanno prestato servizio presso l'università banditrice nei precedenti tre anni.

5. Le proposte di chiamata diretta di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, e successive modifiche, sono formulate con le modalità di cui al comma 2, lettere c), primo periodo, ed e) del presente articolo. Le procedure di chiamata diretta di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo e all'articolo 12, comma 6, della presente legge, si svolgono con le modalità di cui al comma 2, lettere c) ed e) del presente articolo.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di ateneo di cui al comma 2, perde di efficacia, nei confronti dello stesso, l'articolo 1, comma 8, della legge 4 novembre 2005, n. 230».

9.1 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – (Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico). – 1. Le procedure di reclutamento sono avviate sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera d), della presente legge. La programmazione assicura tra l'altro la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali anche alla luce dei maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura, altresì, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'eventuale rinnovo dei contratti di cui all'articolo 12, commi 4 e 6, della presente legge.

2. Le università procedono alla copertura di posti di professore di prima e seconda fascia e all'attribuzione dei contratti di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 12, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 12, commi 6 e 9, mediante procedure di selezione pubblica basate sulla valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del *curriculum* complessivo dei candidati e disciplinate da apposito regolamento in conformità ai principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005 e specificamente ai seguenti criteri:

a) pubblicazione dei bandi sul sito dell'ateneo e nei siti del Ministero e dell'Unione europea, nonché inserimento nei bandi di informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante;

b) ammissione alle procedure per la copertura di posti di professore di prima o di seconda fascia, degli studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del bando, ovvero per funzioni superiori. Alle procedure per la copertura di posti di professore di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal CUN;

c) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, relativamente alle chiamate dei professori di prima fascia e seconda fascia, e dei professori di prima e seconda fascia, relativamente alle chiamate dei ricercatori; la proposta è approvata con deliberazione del consiglio di amministrazione;

d) lo statuto disciplina le ipotesi in cui il ricercatore a tempo determinato vincitore della procedura di selezione rinunci alla nomina, eventualmente prevedendo la possibilità che sia formulata un'altra proposta di chiamata;

e) facoltà di prevedere la copertura degli oneri derivanti dal reclutamento di professori e ricercatori a carico totale o parziale di soggetti pubblici e privati, previa stipula di apposite convenzioni di durata almeno decennale.

3. Le università procedono alla copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia nel rispetto dei seguenti criteri:

a) almeno uno su cinque dei posti di professore di ruolo di seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), è destinato alle procedure di cui al comma 2 del presente articolo;

b) almeno uno su tre dei posti di professore di prima fascia resi disponibili in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), è coperto da professori che non hanno prestato servizio presso l'università banditrice nei precedenti tre anni.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, le procedure di reclutamento sono programmate e avviate nel rispetto dei seguenti criteri:

a) una percentuale non superiore alla metà dei posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), può essere destinata a procedure di chiamata diretta riservate ai sensi del comma 5 al personale in servizio nell'ateneo, assicurando alle stesse la pubblicità all'interno dell'ateneo;

b) almeno uno su tre dei posti di professore di prima e di seconda fascia disponibili in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), è

coperto da professori che non hanno prestato servizio presso l'università banditrice nei precedenti tre anni.

5. Le proposte di chiamata diretta di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, e successive modifiche, sono formulate con le modalità di cui al comma 2, lettere c), primo periodo, ed e) del presente articolo. Le procedure di chiamata diretta di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo e all'articolo 12, comma 6, della presente legge, si svolgono con le modalità di cui al comma 2, lettere c) ed e) del presente articolo.

9.2

MARIAPIA GARAVAGLIA, CECCANTI, CERUTI, RUSCONI, LIVI BACCI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le università procedono alla copertura di posti di professore di prima e seconda fascia e all'attribuzione dei contratti di ricercatori nel rispetto delle seguenti procedure:

a) procedure di selezione pubblica basate sulla valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del *curriculum* complessivo dei candidati;

b) pubblicazione dei bandi sul sito dell'ateneo e nei siti del Ministero e dell'Unione Europea, nonché inserimento nei bandi di informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante;

c) ammissione alle procedure di accesso al ruolo di professore di prima o di seconda fascia degli studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del bando, ovvero per funzioni superiori purché non titolari di tali funzioni presso altro ateneo;

d) istituzione, secondo procedure determinate dall'apposito regolamento di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di una commissione di almeno cinque membri con il compito di procedere alla selezione nella quale sia garantita la maggioranza di professori ordinari appartenenti al settore-scientifico-disciplinare oggetto del bando o, in mancanza di un numero sufficiente, di professori appartenenti al macrosettore corrispondente;

e) disciplina delle modalità per la selezione dei candidati da invitare a tenere una lezione pubblica nella sede dell'ateneo che ha indetto la procedura con esclusione di prove scritte o orali;

f) facoltà per la commissione, al termine delle procedure di selezione e in assenza di candidati in possesso di adeguati requisiti di merito, di non indicare alcun candidato, al dipartimento, ai fini delle procedure di cui alla lettera g);

g) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento, ovvero della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), là ove istituita, con voto favorevole della maggioranza dei professori di prima fascia, relativamente alle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, e dei professori di prima e seconda fascia relativamente alle chiamate dei ricercatori a tempo determinato;

h) nelle procedure di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato, qualora entro trenta giorni dalla certificazione della regolarità degli atti da parte del rettore il vincitore rinunci alla nomina, il rettore può richiedere alla commissione, entro e non oltre i successivi sessanta giorni, di formulare al dipartimento un'altra proposta di chiamata, fermo restando quanto previsto dalla lettera e)».

9.3

ASCIUTTI

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «professore di prima e seconda fascia» con le seguenti: «professore e professore aggregato».

9.4

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 2, alinea, sostituire le parole da: «mediante procedure di selezione pubblica» fino a: «ai seguenti criteri:» con le seguenti: «mediante procedure di cooptazione o di valutazione comparativa disciplinate da apposito regolamento in conformità ai principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005 prevedendo eventualmente un periodo per la conferma e in base ai seguenti criteri:».

9.5

VETRELLA

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «complessivo dei candidati» inserire le seguenti: «, tenuto conto anche delle attività relative a contratti di ricerca teorica ed applicata,».

9.6

GIAMBRONE

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «apposito regolamento» aggiungere le seguenti: «in osservanza dei criteri di valutazione previsti dall'articolo 8, comma 3, lettera a), e».

9.7

ASCIUTTI

Al comma 2, sopprimere le lettere a), c), d) ed e).

Consequentemente, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, relativamente alle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, e dei professori di prima e seconda fascia relativamente alle chiamate dei ricercatori; la proposta è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta motivata del rettore».

9.8

ASCIUTTI

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «di prima o di seconda fascia».

9.10

PROCACCI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «per funzioni» con le seguenti: «per fasce».

9.11

PROCACCI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «titolari di tali funzioni» con le seguenti: «inquadri in tali fasce».

9.12

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) distinzione tra le procedure di assunzione per nuovo reclutamento, progressione di carriera e trasferimento, con la relativa individuazione delle risorse a ciò destinate;».

9.13

VETRELLA

Al comma 2, sopprimere le lettere c), d), e), f) e g).

9.14

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

9.15

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) istituzione di una commissione di almeno cinque professori, appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, con il compito di procedere alle selezioni. Le procedure per la formazione delle commissioni saranno definite in appositi regolamenti di ateneo, garantendo comunque in ciascuna la maggioranza di professori ordinari. I membri delle commissioni dovranno soddisfare i requisiti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera g);».

Consequentemente al comma 2, sopprimere le lettere d) ed e) e alla lettera f) sopprimere le seguenti parole: «, ovvero della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e),».

9.16

[GIAMBRONE, PARDI](#)

Al comma 2, lettera c), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

9.17

[VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA](#)

Al comma 2, lettera c), sopprimere ovunque ricorrano le parole: «, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,».

9.18

[POSSA](#)

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «e composta da tutti i professori» fino alla fine della lettera con le seguenti: «dei candidati per ciascuno dei posti da coprire; definizione nel regolamento delle modalità di composizione delle commissioni;».

9.19

[ASCIUTTI](#)

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «professori ordinari» con la seguente: «professori».

9.20

[D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI](#)

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c)» con le seguenti: «delle strutture di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b)».

9.21

[MUSSO](#)

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e)» con le seguenti: «dell'ateneo».

9.22

[ASCIUTTI](#)

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «professori associati» con le seguenti: «professori aggregati».

9.23

[ASCIUTTI](#)

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «professori ordinari» con la seguente: «professori».

9.24

[CALABRÒ](#)

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «di settori affini» fino a: «lettera e)» con le seguenti: «appartenenti allo stesso settore e, solo in mancanza, afferenti a settori affini».

9.25

[GIAMBRONE, PARDI](#)

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «di settori affini secondo la normativa vigente» con le seguenti: «appartenenti ai macrosettori di cui all'articolo 7».

9.26

[SPADONI URBANI](#)

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «o stranieri».

9.27

[ASCIUTTI](#)

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «di prima o di seconda fascia».

9.28

PITTONI

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «di prima e seconda fascia dei professori, e dei professori di prima e seconda fascia» con le seguenti: «e di tutti i professori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato già in servizio».

9.29

ASCIUTTI

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «e dei professori di prima e seconda fascia relativamente alle chiamate dei ricercatori a tempo determinato» con le seguenti: «e dei professori e professori aggregati relativamente alle chiamate dei professori aggregati».

9.30

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «corredata del parere favorevole dell'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f),».

9.31

RUSCONI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «corredata del parere favorevole dell'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f),».

9.32

RUSCONI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

9.33

VETRELLA

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) facoltà di prevedere la copertura degli oneri derivanti dal reclutamento di personale universitario a carico totale o parziale di soggetti pubblici e privati, previa stipula di apposite convenzioni di durata congrua relativamente alla durata del contratto di lavoro e ad un piano economico-finanziario pluriennale dell'ateneo;».

9.34

VETRELLA

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «ed i)».

9.35

MUSSO

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «ed i) ».

9.36

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «ed i)».

9.37

RUSCONI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

9.38

ASCIUTTI

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) valutazione delle capacità cliniche per i medici che concorrono ad acquisire l'abilitazione all'insegnamento di materie cliniche».

9.39

ASCIUTTI

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*l-bis*) dall'anno 2016, l'obbligatorietà del possesso del titolo di dottore di ricerca, o analogo titolo riconosciuto, se conseguito all'estero, per la presentazione della candidatura alla procedura di selezione pubblica».

9.41

PETERLINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*2-bis*. Agli istituti ad ordinamento speciale e alle università non statali con profilo plurilingue e internazionale è consentito di disciplinare autonomamente la composizione della commissione per il reclutamento di docenti di ruolo, che possono provenire anche dall'estero. La commissione può essere composta da membri internazionali e può svolgere i relativi concorsi e prove in una o più delle lingue d'insegnamento in uso presso tale ateneo, per poter accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche. La composizione della commissione comprende: tre membri provenienti da università straniere scelti in base a criteri di qualificazione scientifica nonché in possesso di relative competenze linguistiche e nominati con decreto del rettore; un membro interno; un membro esterno nominato dal Ministro tra i sorteggiati del relativo settore scientifico-disciplinare».

9.40

PETERLINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*2-bis*. Agli istituti ad ordinamento speciale e alle università non statali con profilo plurilingue e internazionale è consentito di disciplinare autonomamente la composizione della commissione per il reclutamento di docenti di ruolo, che possono provenire anche dall'estero. La commissione può essere composta da membri internazionali e può svolgere i relativi concorsi e prove in una o più delle lingue d'insegnamento in uso presso tale ateneo, per poter accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche».

9.42

ASCIUTTI

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

9.43

PITTONI

Sopprimere i commi 3 e 4.

9.44

VETRELLA

Sopprimere il comma 3.

9.45

MARIAPIA GARAVAGLIA, CECCANTI, CERUTI, RUSCONI, LIVI BACCI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le università procedono alla copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia assicurando un'adeguata provenienza dall'esterno, comunque non inferiore a 1/3 dei posti banditi da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e); in sede di valutazione si tiene conto delle percentuali di professori reclutati che non hanno prestato servizio presso l'università nei precedenti tre anni».

9.46

ASCIUTTI

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «professori di prima e di seconda fascia» con le seguenti: «professori e professori aggregati».

9.47

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «nel rispetto dei seguenti criteri:» con le seguenti: «secondo criteri stabiliti autonomamente» e sopprimere le lettera a) e b).

9.48

MUSSO

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «almeno un quinto» con le seguenti: «almeno tre quinti».

9.49

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «di seconda fascia».

9.50

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

9.51

CALABRÒ

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) è favorito il trasferimento tra atenei dei professori che, nel cambiare sede di afferenza dopo almeno cinque anni di ininterrotto servizio presso la stessa sede, portano con sé il cinquanta per cento del proprio *budget*».

9.52

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «di prima fascia».

9.53

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «dei posti di professore di prima fascia» aggiungere le seguenti: «arrotondato per difetto». Inoltre, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «sei anni».

9.54

CALABRÒ

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) è istituito il ruolo transitorio ad esaurimento del professore universitario aggregato. Transitano nel nuovo ruolo, a domanda, i ricercatori confermati in possesso del titolo di professore aggregato da almeno cinque anni, mantenendo l'eventuale migliore trattamento economico in godimento. I ricercatori confermati, che non sono in possesso del suddetto requisito, possono optare per il ruolo di professore aggregato, non appena lo maturano. Ai professori aggregati che acquisiscono l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia, sono garantite le stesse modalità di progressione di carriera, previste per i ricercatori a tempo determinato».

9.55

VETRELLA

Sopprimere il comma 4.

9.56

MUSSO

Sopprimere il comma 4.

9.57

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Sopprimere il comma 4.

9.58

VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, CECCANTI, CERUTI, RUSCONI, LIVI BACCI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «sei anni».

9.59

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: «Nei cinque anni successivi» con le seguenti: «Nei sei anni successivi».

9.61

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) una percentuale non superiore ad un terzo dei posti di professore di ruolo di prima fascia e una percentuale non superiore alla metà dei posti di professore di seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), può essere destinata a procedure di cui al comma 2 riservate al personale;».

9.60

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «una percentuale non superiore ad un terzo dei posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia» con le seguenti: «una percentuale non superiore ad un terzo dei posti di professore di ruolo di prima fascia e a una percentuale non superiore alla metà dei posti di professore di seconda fascia».

9.62

ASCIUTTI

Al comma 4, lettere a) e b), sopprimere le parole: «di prima e di seconda fascia».

9.63

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

9.64

CALABRÒ

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) è favorito il trasferimento tra atenei dei professori che, nel cambiare sede di afferenza dopo almeno cinque anni di ininterrotto servizio presso la stessa sede, portano con sé il cinquanta per cento del proprio *budget*».

9.65

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 4, lettera b), alla fine del periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «sei anni».

9.66

VETRELLA

Sopprimere il comma 5.

9.67

GIAMBRONE, PARDI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le proposte di chiamata diretta per i professori di prima e seconda fascia già in servizio presso altre università italiane sono formulate con le modalità di cui al comma 2, lettera f). Il Ministero destina annualmente una quota aggiuntiva del Fondo di finanziamento ordinario al finanziamento delle proposte di chiamata diretta».

9.68

LIVI BACCI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, CECCANTI, CERUTI, RUSCONI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di ateneo di cui al comma 2, perde di efficacia, nei confronti dello stesso, l'articolo 1, comma 8, della legge n. 230 del 2005.».

9.69

RUSCONI, LIVI BACCI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. In prima applicazione della presente legge, per un periodo di otto anni dalla sua entrata in vigore, la quota di posti complessivi viene essere integrata con ulteriori posti di professore di seconda fascia, cofinanziati mediante apposito stanziamento ministeriale pari a 100 milioni di euro per anno, da destinare esclusivamente a ricercatori a tempo indeterminato o determinato in servizio presso l'ateneo che risultino in possesso dell'abilitazione nazionale di cui all'articolo 8.

6-ter. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per cento"».

9.70

ASCIUTTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I professori ordinari e straordinari transitano direttamente nel ruolo unico dei professori. I professori associati confermati transitano nel ruolo unico dei professori al compimento dei nove anni di anzianità nel ruolo».